



Ministero dell'Istruzione e del Merito

I.C. A.COSTA - FERRARA

VIA PREVIATI 31, 44121 - FERRARA (FE)

Tel.: 532205756 - C.F.: 93076210389 - C.M.: FEIC810004

E-mail: feic810004@istruzione.it - Pec: feic810004@pec.istruzione.it

Protocollo come da segnatura

Ferrara, 25/05/2026

CAPITOLATO TECNICO

**Oggetto: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento della Concessione del Servizio di ristorazione mediante distributori automatici, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante Richiesta di offerta evoluta (RdO EVOLUTA) aperta a tutti gli operatori economici iscritti sulla piattaforma MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), per 3 anni, per un importo stimato pari a €98610.40
CIG: BBCBE42E7F**

Art. 1 - DEFINIZIONI E CPV PREVALENTI

Il presente Capitolato tecnico intende regolamentare i principali requisiti e gli elementi che verranno inseriti nel contratto di concessione avente ad oggetto il “Servizio di ristorazione mediante distributori automatici” di alimenti preconfezionati, snack monodose e bevande, fredde e calde, acqua potabile microfiltrata (di seguito, il “Servizio”) che l’Amministrazione scolastica

sottoscriverà con un operatore economico in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento del servizio in oggetto (di seguito, la "Concessione").

Le categorie merceologiche prevalenti (CPV) utilizzate dall'Amministrazione in relazione alle Concessioni di Distributori Automatici sono: "42933000-5 - Distributori" e "42933300-8 - Distributori automatici di prodotti". Pertanto, sono ammessi a partecipare alla presente procedura soltanto gli operatori economici che risultino abilitati alla categoria merceologica associata ai C.P.V sopra indicati.

Art. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto dell'affidamento è la concessione del Servizio di ristorazione mediante distributori automatici di alimenti e bevande calde e fredde, da installarsi all'interno dei plessi dell'Istituto scolastico "I.C. A.COSTA - FERRARA" di Ferrara (FE), per 3 anni, come specificati nella tabella di seguito riportata:

| | <p>SEDE di INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI</p> <p><i>(denominazione e indirizzo)</i></p> | <p>NUMERO E TIPOLOGIA DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI</p> <p><i>(es. n. 1 distributore bevande calde e/o fredde e/o n. 2 snack monodose preconfezionati)</i></p> |
|---|--|--|
| 1 | <p>IC ALDA COSTA Primaria Via G. Previati, 31 44121 Ferrara</p> | <p><i>n. 1 distributore bevande calde</i></p> <p><i>n. 1 distributore bevande fredde + snack monodose</i></p> |
| 2 | <p>S.S. I° M.M.Boiardo Via Benvenuto Tisi da Garofalo, 1 44121 Ferrara</p> | <p><i>n. 1 distributore bevande calde</i></p> <p><i>n. 1 distributore bevande fredde + snack monodose</i></p> |
| 3 | <p>Plesso G.B. Guarini Infanzia + primaria Via Bellaria, 25 44121 Ferrara</p> | <p><i>n. 1 distributore bevande calde</i></p> <p><i>n. 1 distributore bevande fredde + snack monodose</i></p> |

| | | |
|---|--|--|
| 4 | Nuovo plesso Primaria Manzoni Via Don Zanardi 44123 Ferrara | <i>n. 1 distributore bevande calde</i> <i>n. 1 distributore bevande fredde + snack monodose</i> |
|---|--|--|

In particolare, l'operatore economico affidatario si impegnerà ad eseguire i seguenti servizi

1. Servizio principale: la distribuzione mediante apposite apparecchiature automatiche, da collocarsi presso le sedi suindicate, nei locali specificatamente indicati nella planimetria allegata al presente documento, di bevande calde, fredde, acqua potabile microfiltrata e alimenti, previa indicazione, in modo chiaro e visibile al pubblico, dei prezzi inerenti ai singoli prodotti;
2. Servizi Accessori: i servizi connessi all'esecuzione del Servizio complessivamente inteso, quali:
 1. consegna, installazione, messa in esercizio, gestione, rifornimento, disinstallazione, rimozione e ritiro dei Distributori Automatici presso le sedi suindicate compresi gli interventi necessari a garantire gli allacci alla rete idrica ed elettrica. Si richiama, in particolare, l'attenzione degli operatori economici sulle condizioni di concessione degli spazi stabilite dall'Ente proprietario con espresso invito a prendere visione e conoscenza di quanto stabilito nel richiamato disciplinare tecnico allegato al presente avviso le cui disposizioni prevalgono su ogni diversa o confliggente previsione del presente disciplinare e del Capitolato Tecnico redatto dalla Stazione appaltante;
 2. pulizia interna ed esterna dei Distributori utilizzati per l'espletamento del Servizio proposto;
 3. manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature automatiche installate, nonché degli impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività richieste;
 4. messa in pristino, a propria cura e spese, degli spazi e dei luoghi in cui le apparecchiature automatizzate utilizzate per l'esecuzione del Servizio erano collocate alla data di scadenza della Concessione.

La gestione del Servizio, da realizzarsi a cura dell'operatore economico affidatario ed a proprio rischio con personale ed organizzazione propri, comprende l'organizzazione e lo svolgimento delle suindicate attività nel rispetto della vigente normativa, delle finalità istituzionali dell'Amministrazione scolastica, di quanto stabilito nei documenti relativi alla procedura di affidamento in oggetto e in particolare, di quanto stabilito nel Capitolato tecnico

I servizi suindicati dovranno essere svolti dal personale dell'operatore economico affidatario per tutta la durata della Concessione.

Per l'espletamento del Servizio, l'Ente proprietario degli immobili con proprio provvedimento concede all'operatore economico aggiudicatario gli spazi per l'installazione dei distributori automatici collocati all'interno dell'Istituzione scolastica, a titolo precario non configurabile come locazione. A fronte della concessione in uso degli spazi e dei locali, l'operatore economico affidatario dovrà corrispondere all'Ente proprietario dell'immobile un canone periodico (canone

concessorio) nella misura e secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'Ente che disciplina le concessioni degli spazi allegato alla documentazione di gara al fine di rendere edotti gli operatori economici interessati e/o nel provvedimento concessorio, con avvertimento che le disposizioni di questi ultimi documenti, cui espressamente si rinvia quale parte integrante e sostanziale della documentazione di gara, in caso di contrasto prevalgono sulle disposizioni del presente Capitolato Tecnico e del disciplinare della presente procedura di gara.

A fronte dell'espletamento del Servizio, la controprestazione a favore dell'operatore economico affidatario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Servizio, per cui il corrispettivo per l'erogazione dei prodotti sarà versato direttamente dagli utenti del Servizio stesso.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Per tutta la durata della Concessione, l'operatore economico affidatario si obbliga ad eseguire il Servizio mediante apparecchiature, anche usate e/o rigenerate da non più di un anno dalla data di pubblicazione del decreto di avvio della procedura di affidamento di cui trattasi, che siano in possesso della Nuova Etichetta Energetica Europea (Regolamento delegato UE 2023/2048 (4 luglio 2023) della Commissione europea) e, quindi, che risultino classificate in una delle classi di efficienza energetica comprese tra la classe "A" e la classe "G".

In ogni caso, le apparecchiature devono essere conformi alle normative sulla sicurezza e alla normativa CEE.

In particolare tutti i distributori automatici devono:

- essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) previsti dal Decreto del 9 aprile 2025, Aggiornamento dei «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», di cui all'abrogato decreto 6 novembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica riguardante l'«Adozione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», la cui osservanza deve essere relazionata dall'operatore economico utilizzando lo Schema di Relazione C.A.M. in allegato al Capitolato tecnico della presente procedura, unitamente a copia della relativa documentazione di conformità;
- essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo HACCP;
- essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge;
- essere dotati di idonea omologazione e marchio CE;
- i distributori automatici di bevande calde dovranno possedere un display con segnalazione del termine dell'erogazione della bevanda;
- in tutti i distributori automatici, per ogni tipologia di prodotti indicati nel Catalogo dei Prodotti di cui all'art. 6 del presente documento (es. bevande calde; bevande a base di

orzo; ginseng; etc.), deve essere erogato anche un prodotto privo di glutine e uno privo di lattosio;

- in tutti i distributori automatici i prodotti erogati ed il relativo prezzo dovranno essere esposti in maniera chiara e ben visibile agli utenti, indicando altresì in maniera evidente se trattasi di prodotti per celiaci, senza lattosio, (es. inserendo una targa con indicazione “gluten free”, “senza lattosio”);
- tutti i distributori automatici, sia di bevande (fredde o calde) che di alimenti, dovranno consentire il pagamento dei prodotti in vendita sia in contanti sia attraverso sistemi telematici di pagamento da parte della generalità degli utenti del Servizio, nonché per il solo personale dipendente dell’Istituto scolastico (personale ATA e docente) dovranno consentire il pagamento attraverso la Chiavetta/Carta elettronica e/o magnetica, fatta salva, comunque, la facoltà dell’operatore economico di proporre alla Stazione Concedente ulteriori ed innovativi metodi di pagamento dei prodotti erogati a favore del personale scolastico (es. POS; App Mobile; etc.), che siano di facile utilizzo e, in ogni caso, migliorativi del Servizio richiesto;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno sia all’esterno, tali da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo ai sensi dell’art. 11 della L. 30 aprile 1962, n.283 e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari di facile deperibilità;
- avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata attrezzatura che garantisca la conservazione delle sostanze alimentari di facile deperibilità;
- avere la bocca esterna di erogazione non esposta a contaminazioni.

Sono ad esclusivo carico ed onere dell’affidatario: l’installazione dei Distributori Automatici, e tutti i lavori di adattamento necessari, così come indicato nel Disciplinare tecnico elaborato dall’Ente proprietario dell’immobile e/o nel Regolamento dell’Ente proprietario, le cui specifiche ed indicazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato per la parte riguardante la concessione degli spazi da parte dell’Ente proprietario dell’immobile, disposizioni alle quali espressamente si rinvia per la disciplina specifica cui è tenuto ad assoggettarsi il concessionario degli spazi. La Stazione appaltante e l’Amministrazione concedente non assumono alcuna responsabilità in ordine al rapporto concessorio che intercorrerà tra l’operatore economico aggiudicatario e l’Ente proprietario degli immobili cui compete la disciplina.

É comunque facoltà dell’Ente concedente richiedere, in qualunque momento, l’installazione di autonomi contatori di acqua, luce e gas per la contabilizzazione separata delle spese a diretto ad esclusivo carico dall’operatore economico affidatario. In tale ultimo caso si procederà a revisione delle condizioni riguardanti il canone concessorio richiesto all’operatore economico affidatario.

Oltre alle caratteristiche sopra individuate, tutti i distributori automatici dovranno essere dotati di gettoniera che accetta moneta da €0,05 fino ad €2,00 ed eroga il resto, nonché di lettore di chiavetta elettronica e/o magnetica ricaricabile. Il prezzo dei prodotti acquistati con chiave

magnetica o con sistemi telematici non potrà essere superiore a quello praticato per il pagamento con moneta.

L'operatore economico affidatario dovrà fornire in comodato d'uso gratuito la Chiavetta/Carta magnetica a favore del personale dell'Istituto (personale ATA e docenti), per la quale potrà essere richiesta una cauzione unitaria non superiore ad euro 5,00 (cinque/00) per Chiavetta.

La cauzione sarà rimborsata dagli utenti fruitori della Chiavetta/Carta magnetica stessa al termine della Concessione del Servizio.

Inoltre, le chiavette dovranno essere in grado di azionare tutti i distributori installati presso le sedi dell'istituto scolastico concedente sopra indicate. Nel caso di malfunzionamento non dovuto a manomissioni imputabili all'utente fruitore della Chiavetta/Carta magnetica, l'operatore economico affidatario dovrà provvedere a riparare ovvero, eventualmente, a sostituire la Chiavetta/Carta magnetica con altra uguale, accreditando il credito residuo accertato sulla nuova Chiavetta/Carta magnetica prima della consegna all'utente, senza costi o spese a carico di quest'ultimo.

Art. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE E CALENDARIO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Concessione avrà una durata di 3 anni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di stipula e di attivazione del contratto.

I contratti e gli impegni sottoscritti dalle parti vincoleranno l'operatore economico affidatario dal momento della loro formazione o sottoscrizione.

In particolare, i Distributori Automatici utilizzati per l'esecuzione del Servizio dovranno essere consegnati, installati ed attivati dall'operatore economico affidatario entro e non oltre 20 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di Concessione.

Ai sensi dell'art. 178, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, la Concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023. Alla scadenza prevista, qualora l'interruzione delle prestazioni non consenta di garantire la continuità del servizio e possa determinare un grave danno all'interesse pubblico, ai sensi dell'art.120 comma 11 D.lgs. 36/2023 la durata del Contratto potrà essere prorogata dall'Amministrazione scolastica per il tempo strettamente necessario e funzionale all'espletamento degli adempimenti ed attività necessarie all'individuazione del nuovo contraente del Servizio, previa comunicazione scritta al Concessionario. Resta inteso che, in caso di proroga tecnica del Contratto, l'operatore economico affidatario sarà tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nella Concessione.

Il Servizio dovrà essere garantito all'utenza dal lunedì al sabato, in conformità con il calendario scolastico. Al fine di garantire la corretta conservazione degli alimenti e il regolare svolgimento

del Servizio, l'Affidatario dovrà assicurare che i Distributori Automatici siano in attività 24h su 24h.

Art. 5 - VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 179 del Codice, il Valore della Concessione è costituito dal fatturato totale del Concessionario, stimato dall'Istituzione Scolastica, per tutta la durata del Contratto, al netto dell'IVA, per un importo complessivo presunto pari a € 98610.40, Iva esclusa e al netto degli oneri di sicurezza.

In particolare, il valore della Concessione in oggetto è stato determinato dall'Amministrazione concedente sulla base del prodotto tra il valore numerico dell'utenza potenziale media giornaliera del Servizio (circa n. 0studenti e da n. 194 docenti e/o personale ATA dell'Istituto), il prezzo (IVA esclusa) medio a base di gara dei prodotti individuati dalla Stazione appaltante nel Listino Prezzi nell'Allegato "A" al Capitolato tecnico della presente procedura (min. €0.10– max. €2.00) ed il numero medio di giorni in cui l'Istituto Scolastico risulta aperto a tutta l'utenza (circa n. 210 giorni all'anno), per un importo stimato complessivo del fatturato annuo pari a €32870.

In particolare, si rappresenta che il valore numerico dell'utenza potenziale media giornaliera del Servizio sopra indicato è stato stimato dall'Amministrazione concedente sulla base dei seguenti dati rilevati con riferimento agli ultimi due anni scolastici, come di seguito specificato:

| SEDE | ANNUALITA' | PERSONALE |
|--|---------------------------|------------------|
| IC ALDA COSTA Primaria Via G. Previati, 31 44121 Ferrara | Anno scolastico 2025/2026 | 48 |
| S.S. I° M.M.Boiardo Via Benvenuto Tisi da Garofalo, 1 44121 Ferrara | Anno scolastico 2025/2026 | 73 |
| Plesso G.B. Guarini Infanzia + primaria Via Bellaria, 25 44121 Ferrara | Anno scolastico 2025/2026 | 52 |
| Nuovo plesso Primaria Manzoni Via Don Zanardi 44123 Ferrara | Anno scolastico 2025/2026 | 21 |

Il Concessionario assumerà a proprio carico il rischio operativo del Servizio e sarà remunerato dagli utenti mediante il pagamento dei Prezzi relativi ai Prodotti acquistati, pertanto, non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche alla Concessione in corso di esecuzione in caso di eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza, gravando sul concessionario medesimo il rischio operativo associato alla domanda effettiva del Servizio oggetto del contratto, così come specificato nell'Allegato B (Matrice dei rischi) del presente documento.

Si da atto che i costi per gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze derivanti dall'esecuzione del Servizio in oggetto sono stati stimati dall'Amministrazione concedente in €0.00 IVA esclusa. Tale importo non è soggetto a ribasso.

Pertanto il valore complessivo della concessione (Importo a base di gara + costi per oneri relativi alla sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso) è pari ad €98610.40 IVA esclusa.

È comunque onere del Concessionario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

Art. 6 - CATALOGO DEI PRODOTTI

L'operatore economico affidatario si obbliga a rispettare i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) relativi ai prodotti erogati previsti dal Decreto del 6 novembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica riguardante l'Adozione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili" (G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023, in vigore dal 1° aprile 2024). In particolare, l'operatore economico dovrà rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali indicate nello schema di relazione C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) allegato (All. E) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

L'operatore economico affidatario si obbliga inoltre a fornire acqua potabile microfiltrata naturale, frizzante e leggermente frizzante come specificato nella tabella sottostante.

L'operatore economico affidatario si obbliga inoltre ad assicurare un'adeguata disponibilità, varietà e qualità dei generi offerti, con particolare riferimento alle bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati, tenendo in adeguata considerazione le esigenze degli utenti celiaci.

Tutti i prodotti distribuiti dalle apparecchiature automatizzate utilizzate per l'espletamento del Servizio in oggetto dovranno essere di qualità (ad esempio: di marchi di primaria notorietà nazionale) come risultanti dal Catalogo dei Prodotti indicati nella tabella sottostante ed in tutto rispondenti alle disposizioni di legge ed alle norme igieniche vigenti in materia.

Le quantità di prodotto (millilitri, grammi e pezzi, etc.) contenute nelle confezioni dei generi sotto elencati sono da intendersi come quantitativi minimi, a porzione.

La fornitura base richiesta per la partecipazione alla procedura di affidamento della concessione deve prevedere la erogazione dei seguenti prodotti:

[La tabella che segue costituisce una mera proposta esemplificativa, che pertanto l'Amministrazione potrà modificare/integrare sulla base delle specificità del singolo affidamento. Qualora vengano inseriti e/o eliminati prodotti dal Catalogo sottostante, occorre modificare anche la tabella del Listino Prezzi allegato al presente documento.]

| PRODOTTI PER DISTRIBUTORE BEVANDE CALDE | |
|--|--|
| BEVANDE CALDE | |
| 1 | Caffè espresso |
| 2 | Caffè lungo |
| 3 | Caffè macchiato |
| 5 | Cappuccino classico |
| 6 | Cappuccino al cioccolato |
| 7 | Caffè decaffeinato |
| BEVANDE A BASE DI ORZO | |
| 8 | Orzo corto |
| 9 | Orzo lungo |
| 10 | Orzo macchiato |
| 11 | Cappuccino d'orzo |
| 12 | Orzo macchiato con cacao |
| 13 | Cappuccino d'orzo con cacao |
| BEVANDE AL GINSENG | |
| 14 | Caffè espresso |
| 15 | Caffè lungo |
| 16 | Caffè macchiato |
| 17 | Cappuccino |
| 18 | Caffè macchiato con cacao |
| 19 | Cappuccino con cacao |
| ALTRE BEVANDE CALDE | |
| 20 | Latte macchiato |
| 21 | Tè al limone |
| 22 | Cioccolata calda |
| 23 | Latte e cioccolato |
| 24 | Bicchieri vuoto monouso |
| PRODOTTI PER DISTRIBUTORE BEVANDE FREDEDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI | |
| BEVANDE FREDEDE | |
| 25 | Acqua naturale (bottiglie da 500 ml) con residuo fisso non superiore a 1500 mg/l) |
| 26 | Acqua frizzante (bottiglie da 500 ml) |
| 27 | The freddo (limone, pesca, verde) ad es. San Benedetto, Nestea, Twinings (bottiglie da 500 ml), anche in versione senza zucchero |
| 28 | Succhi di frutta in tetrapak 200 ml (di qualsiasi tipologia o gusto particolare), anche in versione senza zucchero |
| 29 | Succhi di frutta in PET 250 ml ad es. Yoga, Santal, Valfrutta (di qualsiasi tipologia o gusto particolare), anche in versione senza zucchero |

| | |
|---------------------|---|
| 30 | Bibite gassate quali ad es. Coca Cola (standard e zero), aranciata (Fanta, San Pellegrino, Oransoda, Lemonsoda), Chinotto (San Pellegrino), Schweppes (classico, limone, pompelmo), lattine/PET da 330 ml, anche in versione senza zucchero |
| 31 | Bevanda energetica PET (ad es. Gatorade, Energade, Powergade), anche in versione senza zucchero |
| SNACK SALATI | |
| 33 | Croccanti salati gr. 40/50 quali: ad es. Croccantelle, schiacciatine, crackers Pavesi (vari gusti), tarallini, sticks |
| 34 | Piadine, panini, sandwich, focacce ripiene |
| SNACK DOLCI | |
| 36 | Snack(es. Kinder Bueno, Kit Kat, Snickers, M&Ms, Mars, Kinder barrette cioccolato) |
| 37 | Merendine da frigo: ad es. Kinder, Fiesta, Delice, Fetta a latte, Pingui, Paradiso |
| 38 | Merendine: Crostatine, cornetti, krapfen, frolle |
| 39 | Snacks dietetici/ipocalorici quali: barrette ad es. Kellogg's, Vitasnella, Pavesini, Riso Scotti e per celiaci |
| 40 | Biscotti da 6 pezzi quali ad es.: Oreo, Ringo e Wafer Locker |
| 41 | Yogurt da bere |

Per quanto riguarda le dosi da impiegare per i generi di caffetteria e la miscita delle bevande, esse dovranno corrispondere alle disposizioni vigenti in materia.

È fatto assoluto divieto all'operatore economico affidatario di inserire nei distributori automatici qualunque tipo di bevande alcoliche o superalcoliche e tabacchi o prodotti contenenti tabacco.

Al fine di ridurre l'uso della plastica monouso, limitando l'incidenza del Servizio sull'ambiente, in conformità alla normativa vigente, l'Operatore economico Affidatario è obbligato ad utilizzare nei distributori di bevande fredde ed alimenti preconfezionati, bottigliette di capienza 0,5 litri, PET e RPet (PET riciclato), pena l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato.

L'approvvigionamento dei generi alimentari erogati è responsabilità dell'operatore economico affidatario.

È fatto assoluto divieto di mantenere nei distributori automatici prodotti scaduti, ammalorati o contenuti in confezioni rovinate.

L'operatore economico affidatario risponderà personalmente dell'eventuale vendita di generi avariati scaduti e potenzialmente dannosi, e solleva pienamente l'Istituto scolastico da qualsiasi responsabilità per danni o malattie provocati da alimenti distribuiti e non opportunamente trattati. La vendita di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità e di prodotti scaduti darà luogo alla risoluzione immediata della Concessione, oltre all'eventuale applicazione delle penali previste dal presente Capitolato.

6.1 CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEI PRODOTTI

I prodotti come sotto riportati dovranno, in particolare, essere in possesso delle seguenti caratteristiche:

a) Bevande fredde

L'acqua minerale in vendita è imballata in formati di capacità non inferiore ai 50 cl. e proveniente, per quanto possibile, da una sorgente naturale della Regione ove si trova il luogo di vendita o comunque non più lontana di 300 km.

Per le altre bevande (ad esempio, i nettari di frutta, tè freddo, bibite), almeno un prodotto è privo di edulcoranti aggiunti, uno ha contenuto massimo di zuccheri aggiunti pari a 2,5 gr./100 ml e uno è biologico (per i prodotti a base di frutta tropicale, il prodotto, oltre che biologico, può provenire da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad una multistakeholder iniziative quali il Fairtrade Labelling Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade Organization (WFTO) o equivalenti).

b) Bevande calde

Nei distributori di caffè a doppia campana, una delle due miscele di caffè è biologica o proveniente da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad una iniziativa multistakeholder iniziative quali il Fairtrade Labelling Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade Organization (WFTO) o equivalenti o certificata DTP 114.

Dal primo di gennaio 2025 tutti i granulati solubili, incluse le preparazioni per le bevande a base di tè e a base di cacao, hanno un contenuto massimo di zuccheri di 6 grammi per 100 ml. di prodotto (o altro edulcorante con equivalente potere dolcificante per 100 ml).

c) Frutta e ortaggi

Se presenti frutta ovvero ortaggi, questi sono freschi, di stagione e di IV Gamma, provengono da coltivazioni italiane o di nazioni europee, sono biologici per almeno il 30%, nell'ambito di ciascun quadrimestre. Tale percentuale può essere soddisfatta anche facendo riferimento al periodo di somministrazione (pertanto, ad esempio, somministrando frutta ed eventuali ortaggi biologici ciclicamente per un mese su quattro, o per 4,5 settimane su 18 etc.).

La frutta tropicale è biologica ovvero proveniente da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad una multistakeholder iniziative quali il Fairtrade Labelling Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade Organization (WFTO) o equivalenti.

Nelle macchine distributrici automatiche refrigerate è messa a disposizione anche frutta imballata priva di zuccheri aggiunti (es. frutta essiccata e denocciolata, macedonie di frutta etc.) e frutta secca proveniente da coltivazioni italiane o da coltivazioni di nazioni europee.

Le macedonie di frutta, le preparazioni di ortaggi e, in conformità alle prescrizioni HACCP, la frutta e gli ortaggi quando possono essere consumati anche senza previa mondatura, sono imballati in PET riciclato per almeno il 30% ovvero R-PET.

d) Insalate

Se presenti insalate, queste sono realizzate con prodotti orticoli ovvero cereali ed almeno una linea prevede ingredienti biologici ovvero cereali integrali.

e) Panini e prodotti da forno artigianali

Se presenti panini, questi sono freschi e realizzati con pane privo di grassi e di conservanti.

Il pane e, se presenti, altri prodotti da forno quali pane, focacce, pizzette e similari, sono realizzati con le seguenti farine o una combinazione di esse: farine di grano 0, 1, 2 e integrali di grano duro, cereali misti, farro, segale.

Almeno una linea di prodotti su tre è costituita da panini biologici o con i principali ingredienti biologici (ad esempio la farina).

f) Prodotti esotici

Se presenti prodotti esotici (ad esempio, cacao, cioccolata, ananas, banane, zucchero di canna grezzo), questi sono biologici ovvero provenienti da commercio equo e solidale nell'ambito di uno schema di certificazione riconosciuto o di una multistakeholder iniziative quale il Fairtrade Labelling Organizations, il World Fair Trade Organization o equivalenti oppure sono in possesso di una certificazione riconosciuta dalla Commissione Europea che ne garantisca la sostenibilità ambientale, inclusa l'origine non da terreni ad alta biodiversità e ad elevate scorte di carbonio, così come definiti dall'art. 29 della Direttiva (UE) n. 2018/20011, riferita ai prodotti alimentari o, nel caso della cioccolata, di una certificazione che garantisca la tracciabilità dei prodotti secondo lo standard internazionale ISO 34101 sul cacao sostenibile.

g) Merende (snack) a base di latte e latticini

Se presenti formaggi ovvero latticini, è messa a disposizione almeno una linea di prodotti biologici o a marchio di qualità DOP o "di montagna" in conformità al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e al Regolamento (UE) n. 665/2014.

h) Merende (snack) salate

I grassi utilizzati per tali prodotti, se presenti possono essere olio extravergine di oliva o di girasole. Nella gamma di prodotti presente in ciascun distributore di merende salate, almeno una linea di prodotti su tre è biologica.

Almeno una linea di prodotti su tre è a basso o bassissimo contenuto di sodio (0,12 g o 0,04 g di sodio, per 100 g o 100 ml o un valore equivalente di sale), avendo riguardo ai limiti previsti dal

Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Almeno una linea di prodotti su tre è a basso contenuto di grassi o senza grassi, avendo riguardo ai limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

i) Merende (snack) dolci

Nella gamma di prodotti dolci presente in ciascun distributore, almeno una linea di prodotti su tre è biologica.

La gamma di prodotti dolci presenti in ciascun distributore include anche una linea di prodotto a ridotto contenuto di zuccheri, vale a dire meno di 5 grammi di zucchero su 100 grammi di prodotto (ai sensi del Regolamento 1924/2006) e una linea di prodotto a ridotto contenuto di grassi, vale a dire meno di 3 grammi di grassi ogni 100 grammi di prodotto. Tali caratteristiche sono ben visibili sulla confezione.

I grassi consentiti sono olio extravergine di oliva o olio di girasole o burro.

Le tavolette di cioccolato, se presenti, hanno una concentrazione di cacao almeno pari al 50%. Il cacao è biologico ovvero proveniente da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad una iniziativa multistakeholder iniziative quali il Fairtrade Labelling Organizations (FLO-cert), il World Fair Trade Organization (WFTO).

l) Uova

Le uova utilizzate all'interno delle pietanze, sono biologiche, di categoria 1 o di categoria 2.

L'offerente, nella relazione CAM, riporta i dati relativi alla categoria delle uova utilizzate nei prodotti forniti.

m) Prodotti privi di glutine e prodotti privi di lattosio

Sono messi a disposizione prodotti privi di glutine e prodotti privi di lattosio.

Le informazioni sono segnalate con apposita etichetta/marchio distintivo oppure consultabili sul sito internet dell'impresa di gestione del distributore automatico con indicazione sulla macchina di QR- code o indirizzo Internet, per facilitare la corretta selezione degli alimenti più appropriati per l'utenza.

L'offerente, nella relazione CAM, riporta e descrive la documentazione utile alla verifica di conformità al criterio.

Art. 7 – PREZZI DEI PRODOTTI

Con la stipula del contratto di Concessione, l'operatore economico affidatario si obbliga ad offrire i prodotti indicati nel Catalogo dei Prodotti di cui al precedente articolo 6 del presente documento, praticando:

- i prezzi unitari omnicomprensivi derivanti dall'applicazione dell'unità di ribasso proposta dall'operatore economico offerente in sede di gara e contenuta nell'offerta economica, per i Prodotti corrispondenti a quelli ricompresi nel Catalogo Distributori Automatici;
- il prezzo concordato con l'Amministrazione, per gli ulteriori prodotti eventualmente offerti con il Catalogo Aggiuntivo Distributori Automatici;
- le tariffe agevolate previste a favore degli utenti (docenti e personale ATA dell'istituto) in possesso di Chiavetta, Carta Magnetica e Applicazioni mobile per tutti i prodotti erogati.

La somministrazione di eventuali altri prodotti non inseriti nei suddetti Cataloghi ed il loro prezzo dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione concedente.

Il Concessionario sarà tenuto ad esporre al pubblico in corrispondenza di ciascun prodotto e in modo ben visibile all'utenza, il prezzo dell'alimento o bevanda offerto nello svolgimento del Servizio, corrispondente a quello indicato nel Listino Prezzi allegato al presente documento e/o nello schema di offerta economica. Dovrà inoltre essere inserita un'indicazione separata per i prodotti per celiaci (ad esempio: inserendo una targa con "gluten free").

Ai sensi dell'art.189, comma 1 lettera a), D. Lgs.36/2023 è ammessa la revisione dei prezzi dei prodotti commercializzati attraverso i distributori automatici nei limiti della variazione dell'indice dei prezzi al consumo. Gli eventuali aggiornamenti dovranno essere sottoposti all'Istituzione Scolastica ed applicati solo dopo averne ricevuto la preventiva ed espressa autorizzazione scritta da parte della stessa.

Aumenti dei prezzi applicati senza autorizzazione saranno motivo di risoluzione del contratto di Concessione.

Art. 8 – SICUREZZA ED IGIENE DEI PRODOTTI

Il Servizio dovrà essere erogato garantendo la qualità, l'igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari distribuiti e la sostenibilità energetico ambientale, in conformità alla normativa vigente.

Tutti i prodotti dovranno essere distribuiti nel rispetto della normativa vigente, nazionale e comunitaria, in materia di "Igiene dei prodotti alimentari - HACCP", con particolare riferimento al D.Lgs. n. 193/2007 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".

In particolare, se richiesta o necessaria, l'acqua potabile microfiltrata dovrà essere erogata nel rispetto della normativa relativa al trattamento delle acque destinate al consumo umano ed in particolare delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 31/2001 "Attuazione della direttiva

98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”, e nei relativi decreti attuativi, quali in particolare del D.M. Salute del 7 febbraio 2012, n. 25 recante “Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano” e delle relative Linee guida sui dispositivi di trattamento delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.M. 7 febbraio 2012, n. 25, nonché del D.M. Salute del 14 giugno 2017 recante “Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/Ce sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifiche degli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31”, e di ogni altra disposizione normativa vigente.

L'operatore economico affidatario entro un mese dall'inizio delle attività deve redigere e applicare, al Servizio di Distribuzione Automatica, il piano di autocontrollo, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 193/2007 e del Regolamento CE n. 852/2004, concernente l'igiene dei prodotti alimentari e Regolamento CE n. 178/2002 concernente la Sicurezza dei prodotti alimentari.

Con riferimento all'igiene, nello svolgimento del servizio, l'operatore economico affidatario dovrà operare in conformità con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP e verificare costantemente che la somministrazione dei prodotti sia conforme alla predetta normativa.

Nello specifico, dovranno essere soddisfatti i requisiti indicati nel Capitolo III dell'Allegato II del Regolamento CE 852/2004, per la pulizia, disinfezione dei distributori automatici, in modo da evitare rischi di contaminazione degli alimenti.

L'operatore economico affidatario, a richiesta dell'Istituzione Scolastica, deve dimostrare di osservare nell'esecuzione del Servizio e per tutta la durata della Concessione le normative cogenti specifiche del settore, tra cui la rintracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 178/2002.

L'operatore economico affidatario deve osservare le eventuali novità normative in materia di igiene di prodotti alimentari, salubrità e qualità delle acque destinate al consumo umano e sarà ritenuto responsabile per eventuali avvelenamenti o altre infermità causate agli utenti del Servizio per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la manipolazione e la somministrazione dei cibi e delle bevande.

L'operatore economico affidatario, durante l'erogazione del Servizio, si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e/o la non somministrazione di prodotti per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga più opportuna la loro somministrazione, nonché la facoltà di chiedere alle autorità sanitarie competenti, senza che

l'operatore affidatario possa fare alcuna opposizione, l'effettuazione di controlli sulla qualità degli alimenti somministrati, sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del Servizio.

In caso di contestazione sull'igiene e la qualità degli alimenti e delle bevande, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dalle Autorità sanitarie o dai laboratori di analisi o, per quanto riguarda gli aspetti attinenti la pulizia e l'igiene ambientale, dal servizio tecnico dell'Amministrazione.

Gli inadempimenti e le violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema di igiene e sicurezza degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio, saranno contestati formalmente attraverso rapporti di non conformità; l'operatore economico affidatario dovrà provvedere in merito tempestivamente, nell'arco massimo di 24 ore (es. 24 ore) dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato Tecnico, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno sofferto dall'Amministrazione, nonché il rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione delle analisi all'uopo ritenute opportune ed eseguite dall'Amministrazione stessa.

Al fine di ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari, l'affidatario dovrà conformarsi nell'esecuzione del Servizio alle disposizioni contenute nella L. n. 166/2016 e ad ogni altra normativa vigente, ove applicabili. L'operatore economico affidatario dovrà dimostrare al responsabile dell'esecuzione del contratto le modalità di gestione dell'inventario attraverso accordi con organizzazioni non lucrative di utilità sociale, presentando, a cadenza annuale, un rapporto elaborato anche sulla base delle informazioni ricevute dall'organizzazione non lucrativa di utilità sociale scelta per la donazione.

Art. 9 - CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI

Per l'espletamento del Servizio, l'Ente proprietario degli immobili concede in uso precario all'operatore economico le aree su cui avviene l'installazione dei distributori.

La concessione degli spazi sarà disciplinata in dettaglio dall'Ente proprietario con il provvedimento di concessione e con proprie norme regolamentari alle quali espressamente si rinvia. Si precisa che l'Ente proprietario è il comune di Ferrara.

Per quanto non previsto nel presente capitolato e/o incompatibile con la documentazione predisposta dall'Ente proprietario dell'immobile, si applica il Regolamento dell'Ente proprietario degli immobili concessi in uso. Si invitano, pertanto, gli operatori economici a prendere visione dei relativi documenti.

La Stazione Appaltante e l'Amministrazione concedente non assumono alcuna responsabilità in caso di diniego della concessione in uso degli spazi da parte dell'Ente proprietario, e precisano di non avere alcuna competenza riguardo le condizioni e norme che disciplinano la concessione degli spazi in questione.

Si precisa che tutti i beni forniti e installati dall'operatore economico affidatario resteranno di proprietà dello stesso, pertanto, alla scadenza naturale della Concessione, così come in ogni ipotesi di cessazione anticipata della stessa, l'operatore economico affidatario avrà diritto di riprendere detti beni.

La concessione in uso dei locali e degli spazi interni degli edifici destinati all'espletamento del Servizio in oggetto integra a favore dell'operatore economico affidatario una detenzione non qualificata degli spazi stessi, in quanto si realizza nell'interesse esclusivo dell'Ente concedente, sotto il suo diretto controllo.

L'Ente concedente può in ogni momento, per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico, ordinare all'operatore economico affidatario la loro immediata restituzione.

Detti spazi e locali sono dotati degli impianti (meccanici, elettrici, idrici, ecc.) necessari per lo specifico utilizzo cui sono adibiti; fatto salvo quanto prescritto o richiesto dall'ente proprietario degli immobili che prevale e sostituisce ogni contrastante e/o differente disposizione contenuta nei documenti di gara, qualora gli impianti non fossero adeguati all'installazione dei distributori l'operatore economico affidatario dovrà eseguire, a proprie spese, l'installazione e/o l'adeguamento degli Impianti (meccanici, elettrici, idrici ecc.) necessari all'espletamento del servizio, previa autorizzazione dell'Ente proprietario dell'immobile ove occorrente. L'operatore economico affidatario dovrà comunque provvedere al collegamento delle relative utenze per lo svolgimento del Servizio. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di disporre con propria regolamentazione o richiedere in qualunque momento, che l'affidatario provveda all'installazione di contatori di acqua, luce e gas autonomi con spesa diretta a suo esclusivo carico.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, con la concessione in uso dei locali, indipendentemente dall'eventuale trattamento tributario ai fini delle imposte indirette, non intendono costituire un rapporto di locazione regolato dalle norme contenute nella L. n. 392/1978 e s.m.i..

Resta a carico dell'operatore economico affidatario ogni conseguenza derivante dall'inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione in uso temporaneo dei locali.

L'Affidatario si impegna a non adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dell'Ente concedente per attività diverse da quelle previste dalla Concessione. In particolare, è fatto espresso divieto all'operatore economico affidatario di effettuare nei locali e negli spazi concessi in uso ai fini dell'erogazione del Servizio alcuna forma di pubblicità della propria attività d'impresa e/o dell'impresa produttrice o distributrice dei prodotti messi in vendita.

E' fatto altresì divieto all'operatore economico affidatario di concedere a terzi spazi all'interno degli edifici predetti a uso pubblicitario.

L'Affidatario si obbliga a non mutare mai, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali affidati e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi, né ad

apportare modifiche agli impianti e alla struttura edilizia, senza prima aver acquisito per iscritto la preventiva autorizzazione dall'Ente concedente, pena le conseguenze e le sanzioni previste dalla Concessione.

Le spese per l'allestimento o adeguamento dei locali destinati all'esercizio del Servizio sono a totale carico dell'operatore economico affidatario, così pure le opere eventualmente necessarie e tutti gli oneri ad essi connessi.

Infine, si rappresenta sin da ora che, per tutta la durata del Contratto di concessione, e quindi per tutta la durata della concessione in uso di cui innanzi, l'Amministrazione concedente non assumerà alcuna responsabilità né in ordine ai distributori automatici installati nei propri edifici, né in ordine ai prodotti ivi presenti ed al denaro raccolto per mezzo dei distributori stessi, salvi i casi di responsabilità per dolo o colpa grave.

Art. 10 – CANONE PER IL SERVIZIO

A fronte della concessione in uso in via esclusiva degli spazi interni ai locali dell'Amministrazione scolastica concedente da quest'ultima appositamente individuati e destinati all'esecuzione del Servizio in oggetto per tutta la durata della Concessione, l'operatore economico affidatario si impegnerà a corrispondere direttamente a favore dell'Amministrazione scolastica concedente un canone stimato su base annua non inferiore a €1500.00 (di seguito, il "Canone per il Servizio"), determinato, tra l'altro, sulla base dei costi relativi alle spese annue che l'Istituto dovrà sostenere per i servizi di custodia di pulizia e vigilanza dei locali, nonché della dimensione degli spazi destinati all'esecuzione del Servizio e, in generale, degli oneri amministrativi connessi alla gestione del Servizio stesso. In particolare, il suddetto Canone per il Servizio dovrà essere corrisposto direttamente all'Amministrazione scolastica, attraverso la piattaforma PagoPA per i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni, secondo i termini e modalità stabiliti dall'Istituto.

In caso di ritardato pagamento, anche di una sola rata, superiore a 10 giorni rispetto alle singole scadenze, l'operatore economico dovrà corrispondere all'Istituto scolastico l'importo stabilito a titolo di penale, come infra meglio specificato all'art. 21 del presente documento, fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno.

Art. 11 - CONSEGNA DEI LOCALI E AVVIO ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi alla fornitura e all'installazione dei Distributori Automatici, idonei a svolgere le attività oggetto del Servizio.

I Distributori Automatici forniti e gli Impianti eventualmente installati dal Concessionario dovranno coincidere con quanto offerto in sede di gara, e dovranno essere in ogni caso idonei allo svolgimento dell'attività oggetto del Servizio di Distribuzione Automatica.

Successivamente alla data di stipula del contratto di Concessione, l'Istituzione Scolastica consentirà all'operatore affidatario del Servizio l'accesso ai locali concessi in uso per l'espletamento del Servizio stesso, al fine dell'allestimento degli ambienti.

Entro il termine massimo di **15 giorni** naturali e consecutivi dalla data della sottoscrizione del contratto di Concessione, l'operatore economico affidatario si impegna a consegnare ed installare i Distributori Automatici conformemente alle indicazioni ricevute dall'Istituzione Scolastica ed eventualmente ad eseguire a proprie spese, gli adeguamenti necessari per l'espletamento del Servizio negli spazi pubblici in uso, conformemente a quanto indicato dall'Amministrazione Concedente.

Entro il termine massimo di **5 giorni** naturali e consecutivi dal completamento dei lavori di installazione di cui al comma precedente il gestore dovrà assicurare l'attivazione dei distributori automatici e, quindi, la regolare esecuzione del Servizio.

Ultimata l'installazione dei Distributori Automatici e la loro messa in esercizio l'Amministrazione scolastica verificherà l'adeguatezza dei locali allestiti dall'affidatario rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente sia in materia di sicurezza che a livello di impiantistica. Entro **15 giorni** lavorativi dalla conclusione di tale verifica, l'affidatario dovrà presentare, se dovuta, apposita S.C.I.A. (Segnalazione Certificata D'Inizio Attività) al S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di riferimento, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, dandone comunicazione all'Istituzione Scolastica.

In ogni caso, sarà onere dell'operatore economico affidatario garantire l'effettivo avvio del Servizio entro e non oltre 20 giorni dalla stipula del Contratto.

L'operatore economico affidatario dovrà impegnarsi a riconsegnare, alla scadenza contrattuale, i locali messi a disposizione dell'Istituto, in perfetto stato di pulizia, di conservazione e manutenzione, salvo il normale loro deterioramento d'uso, vuoti e sgomberi dai Distributori Automatici e quant'altro sia stato installato per l'esercizio del Servizio, senza necessità di ulteriori atti e/o diffide da parte dell'Istituzione Scolastica. In caso ciò non avvenga, entro **30 giorni** dalla scadenza contrattuale, l'Istituto provvederà direttamente allo sgombero dei locali con addebito delle relative spese di deposito dei beni ivi presenti a carico dell'affidatario.

Qualora gli Impianti installati siano diventati parte non asportabile o qualora la rimozione degli stessi possa provocare danni ai beni ivi presenti gli stessi rimarranno nella disponibilità dell'Istituto allo scadere della Concessione senza alcun costo e/o onere per l'Amministrazione.

Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno

addebitate interamente all'affidatario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto dell'Istituzione Scolastica al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

L'operatore economico affidatario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.

Qualunque miglioria (che comunque deve essere sempre opportunamente autorizzata per iscritto dall'Istituzione Scolastica) apportata ai locali durante il corso della Concessione resta a beneficio della Scuola, senza che l'affidatario possa pretendere alcun indennizzo.

Art. 12 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE

A partire dalla data di installazione dei distributori automatici e per tutta la durata della Concessione, l'operatore economico affidatario dovrà provvedere alla pulizia delle apparecchiature automatizzate, alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, al rifornimento ed al controllo della qualità dei prodotti erogati con interventi da effettuarsi con una frequenza minima di almeno una volta alla settimana, preferibilmente prima o dopo l'orario scolastico, nelle giornate dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.

In caso di chiamata per malfunzionamenti, guasti od altri disservizi di manutenzione ordinaria che richiedano l'intervento dell'Affidatario, tale intervento dovrà essere effettuato nel termine massimo di **24 ore lavorative** dalla chiamata, intendendosi come tali quelle ricomprese nella fascia oraria di cui sopra nelle giornate dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, pena l'applicazione delle penali che saranno analiticamente previste nel contratto di Concessione.

Qualora l'entità degli interventi da eseguire rientri nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, e cioè allorquando la gravità o natura dei malfunzionamenti, guasti od altri disservizi verificatisi non consenta di ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità del Servizio entro il predetto termine massimo stabilito, l'affidatario dovrà provvedere alla sostituzione dell'attrezzatura danneggiata con altra attrezzatura avente caratteristiche tecniche equivalenti o superiori a quelle in stato di fermo, senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto, entro il termine massimo di **48 (quarantotto) ore** solari, decorrenti dal primo intervento effettuato a seguito della segnalazione del malfunzionamento, pena l'applicazione delle penali che saranno analiticamente previste nel contratto di Concessione. L'Affidatario del Servizio dovrà mantenere le apparecchiature installate in perfetto stato di funzionamento, provvedendo ad erogare, a propria cura, apposita assistenza tecnica, ponendo in essere ogni attività necessaria per garantire il corretto funzionamento delle stesse, nonché la risoluzione di eventuali malfunzionamenti per tutto il periodo di durata del contratto.

Ogni onere e spesa collegati al servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate sono a totale carico e sotto l'esclusiva e piena responsabilità dell'affidatario.

Nel caso di guasti e malfunzionamenti dei distributori, l'operatore economico affidatario dovrà garantire gli interventi di assistenza e manutenzione che si rendano necessari e comunque richiesti dall'Istituto, provvedendo, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, secondo il programma di manutenzione consigliato dal costruttore.

Nel caso in cui l'operatore economico affidatario abbia provveduto ad installare impianti autonomi, lo stesso è obbligato ad eseguire, a proprie spese, ogni intervento di modifica, aggiunta o trasformazione degli impianti interni installati (per l'energia elettrica e l'acqua) laddove necessaria o richiesta dalle autorità competenti.

L'adeguamento a norma deve avvenire in osservanza di leggi presenti e future, nell'ottica del contenimento dei consumi energetici, dell'antiquamento (acque e fumi), della sicurezza, dell'antincendio, dell'infortunistica, della salubrità degli ambienti ecc.

Qualora il concessionario per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al presente articolo dovesse avvalersi di personale esterno alla sua organizzazione, sarà tenuto a comunicare all'amministrazione concedente l'entità degli interventi da effettuare sulle apparecchiature e i nominativi del personale incaricato a svolgere l'intervento che risulti in possesso dei requisiti professionali e tecnici per l'espletamento delle attività medesime secondo la normativa vigente. Resta inteso che dette ipotesi non danno luogo a subappalto, cessione e avvalimento così come previsto dall'art. 27 del presente documento.

In caso di inadempimento dell'operatore economico affidatario, l'Istituzione Scolastica diffiderà quest'ultimo ad eseguire i lavori entro il termine fissato, trascorso il quale l'Istituzione Scolastica medesima provvederà direttamente con relativo addebito dei costi, con diritto di rivalsa sulle garanzie prestate.

L'operatore economico affidatario deve attenersi ai CAM di cui al Decreto 6 novembre 2023, Adozione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili. (23A06541) (GU Serie Generale n.282 del 02-12-2023), entro 30 giorni dalla decorrenza contrattuale e, successivamente, a cadenza annuale, deve trasmettere al responsabile dell'esecuzione del contratto il **calendario delle specifiche attività di manutenzione e pulizia** programmate sulle apparecchiature installate e gestite nell'ambito del servizio; entro trenta giorni dalla decorrenza contrattuale l'operatore economico affidatario deve inviare al direttore dell'esecuzione del contratto un **"Piano per la riduzione dei consumi energetici"**, che indichi, sulla base della rilevazione delle pratiche di consumo degli utenti e delle tipologie di prodotti presenti in ciascun distributore, le modalità operative da impostare in ciascun distributore al fine di garantire contestualmente la riduzione dei consumi energetici e le adeguate condizioni igienico sanitarie dei prodotti ivi contenuti. Per

la manutenzione dei distributori automatici il concessionario dovrà fare riferimento al Manuale di corretta prassi igienica per la distribuzione automatica di alimenti e bevande di CONFIDA, edizione 2018 validato dal Ministero della Salute.

Detto importo è stato determinato dall'Istituto scolastico, a seguito di mancata comunicazione dell'Ente proprietario, su base forfettaria, tenendo conto dei costi relativi alle utenze (acqua e luce) e di tutte le altre voci di spesa eventualmente sostenute dallo stesso Ente per il funzionamento delle apparecchiature automatizzate, nel caso in cui non siano stati installati dall'operatore economico contatori di acqua e luce autonomi; tenuto conto, ove esistente, del Regolamento per la concessione in uso temporaneo di spazi e locali di proprietà adottato ai sensi del disposto all'art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000, dall'Ente proprietario dell'immobile. L'operatore economico, in caso di affidamento, si obbliga a corrispondere direttamente a favore dell'Ente proprietario dell'immobile l'importo sopra indicato.

L'operatore economico affidatario si obbliga a pagare il suddetto Canone, senza mai poterlo scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Ente concedente. Il pagamento non potrà essere ritardato per alcun motivo.

Il Canone sarà soggetto al regime fiscale vigente alla data di sottoscrizione del contratto di Concessione.

In caso di ritardato pagamento, anche di una sola rata, superiore a 10 giorni rispetto alle singole scadenze, l'operatore economico dovrà corrispondere all'Istituto scolastico l'importo stabilito a titolo di penale, come infra meglio specificato all'art. 21 del presente documento, fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno.

Art. 13 – PULIZIA E IGIENE DELLE APPARECCHIATURE

L'operatore economico affidatario dovrà effettuare le pulizie, giornaliere e periodiche, nonché interne ed esterne dei distributori automatici.

L'operatore economico affidatario dovrà altresì impegnarsi ad effettuare tutti i trattamenti di pulizia, con strumentazione e prodotti di consumo a proprio carico, con la diligenza necessaria ad assicurare il decoro dovuto al tipo di servizio specifico e comunque a regola d'arte, per salvaguardare lo stato igienico-sanitario dell'ambiente e dei distributori automatici.

In particolare, la pulizia avrà ad oggetto la sanificazione di tutte le superfici interessate nel rispetto delle prescrizioni di settore.

Le tempistiche di svolgimento delle attività di pulizia e le concrete modalità di esecuzione delle medesime potranno essere eventualmente concordate dalle parti in un apposito Piano di Igiene e pulizia, unitamente alla previsione di eventuali sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni del Piano stesso.

Art. 14 – RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA

L'operatore economico affidatario avrà l'obbligo di garantire la gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di raccolta differenziata e, dunque, in conformità al D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.

I rifiuti dovranno essere conferiti, in ogni caso, secondo le modalità di conferimento stabilite dal Comune in cui ha sede l'Istituto Scolastico presso il quale sono ubicati i distributori automatici .

I rifiuti solidi e i materiali di risulta provenienti dal Servizio devono essere raccolti e conferiti per lo smaltimento a cura e spese dell'affidatario.

L'operatore economico affidatario dovrà inoltre assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dai prodotti utilizzati per la pulizia e sanificazione dei distributori automatici in conformità alla normativa vigente, nel mantenimento dell'igiene e salubrità dell'ambiente scolastico.

Nessun sacchetto contenente rifiuti dovrà mai essere depositato, neanche temporaneamente, negli spazi adibiti al servizio.

Per consentire un corretto recupero dei diversi materiali, l'Amministrazione scolastica provvederà a collocare presso le macchine distributrici di alimenti e bevande contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dal consumo dei prodotti erogati aventi caratteristiche conformi alla norma tecnica UNI 11686 "Waste Visual Elements", con apposite istruzioni chiare riguardo ai materiali da conferirvi, tenendo conto delle tipologie di prodotti ed imballaggi presenti nel distributore e delle istruzioni sulla suddivisione ed il conferimento dei rifiuti impartite a livello territoriale.

I contenitori dovranno essere puntualmente svuotati e mantenuti in perfette condizioni igieniche a cura dello stesso affidatario, con una frequenza di almeno due volte alla settimana, salvo diversa richiesta da parte dell'Amministrazione Concedente.

Sarà tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (ad esempio: lavandini, canaline di scarico, etc.).

Il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti comporterà l'applicazione delle penali previste dal presente documento e dal contratto di Concessione. Qualora si verificassero otturazioni o altri malfunzionamenti degli scarichi causati da presenza di

rifiuti, imputabili al servizio di distribuzione automatica, i costi per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a carico dell'operatore economico affidatario

Eventuali rifiuti speciali provenienti dal Servizio dovranno essere raccolti e smaltiti, a cura e spese dell'operatore economico affidatario, nei modi previsti dalla normativa vigente.

Le spese per il servizio di trasporto e di smaltimento saranno a totale carico dell'affidatario, per cui l'Istituzione Scolastica sarà completamente sollevata da detti obblighi.

Art. 15 – RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REVISIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verificano fatti, non imputabili all'Affidatario, che incidono sull'equilibrio del Piano Economico e Finanziario relativo al contratto di Concessione in oggetto è possibile la revisione dello stesso al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio pattuite al momento della conclusione del contratto, sempreché non venga compromessa la permanenza indefettibile dei rischi in capo all'Affidatario

Per quanto non previsto dal presente documento, si applica sul punto quanto disposto dall'art. 192 D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'operatore economico affidatario dovrà eseguire il Servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, dalla propria offerta e dal contratto di Concessione sottoscritto con l'Amministrazione, oltre che dalla normativa vigente.

L'operatore economico affidatario provvede al funzionamento del Servizio di Ristorazione mediante distributori automatici, impegnandosi:

- a garantire, sin dal primo giorno di attivazione, l'erogazione completa del Servizio, nonché ogni altro servizio annesso, direttamente, con diligenza professionale e decoro, così come richiesto nel presente Capitolato;
- ad assicurare un'adeguata disponibilità, varietà e qualità dei generi offerti, con particolare riferimento alle bevande calde, fredde ed agli alimenti preconfezionati;
- a provvedere al rifornimento regolare dei Distributori Automatici, tra il lunedì ed il sabato, tenendo in adeguata considerazione le esigenze degli utenti;
- ad osservare, nell'erogazione del Servizio, le disposizioni, ove applicabili, finalizzate a ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari, contenute nella L. n. 166/2016, dimostrando, in particolare, all'Amministrazione Concedente le modalità di gestione dell'inventario attraverso accordi con organizzazioni non lucrative di utilità sociale, presentando, a cadenza annuale, un rapporto elaborato anche sulla base delle informazioni ricevute dalla organizzazione non lucrativa di utilità sociale scelta per la donazione;

- all'acquisto, al trasporto e all'immagazzinamento delle bevande e dei generi alimentari (con l'impegno a non accantonare eccessive derrate in quantità superiore al normale fabbisogno) per il Servizio di Distribuzione Automatica, nonché dei prodotti necessari alla pulizia e igiene della struttura;
- a predisporre le targhette con i prezzi riferiti ai singoli Prodotti in modo conforme al Catalogo dei prodotti e al relativo Listino prezzi concordato con l'Amministrazione Concedente e le targhette riguardanti i prodotti per celiaci;
- a curare l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del personale operante per lo svolgimento del Servizio, adibendo a tale scopo il personale ed i mezzi propri nel prosieguo indicati, eventualmente integrati al fine di garantire la qualità del Servizio richiesta, tenendo conto delle esigenze che la Stazione Appaltante evidenzierà;
- a eseguire tutte le attività accessorie e strumentali all'esercizio del Servizio di Distribuzione Automatica, impegnandosi:
 - ad Installare i Distributori Automatici richiesti nei locali dell'Istituzione Scolastica, fornendo quanto necessario alla continua, funzionale ed accurata conduzione del Servizio secondo gli standard qualitativi previsti. L'Affidatario è obbligato a dotarsi di quanto necessario per lo svolgimento del Servizio conformemente alla vigente normativa in materia di pubblici esercizi, sicurezza ed igiene e sanità ed è obbligato ad osservare le prescrizioni della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante non si costituisce né può essere ritenuta in alcun modo, depositaria di tutto quanto detenuto nei locali dell'esercizio, rimanendone la custodia e la detenzione a totale carico, rischio e pericolo del gestore;
 - a gestire, se necessaria, l'installazione dei contatori e apparecchiature per acqua ed elettricità relativi alle nuove utenze;
 - a provvedere, con proprio personale e a proprie spese all'igiene interna ed esterna dei Distributori Automatici e degli spazi in uso, mantenendo un decoro commisurato a quello esistente nella struttura scolastica in modo da non nuocere all'immagine dell'Istituzione Scolastica;
 - ad effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei Distributori Automatici in modo da mantenerle in perfetta efficienza di lavoro, provvedendo, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, secondo il programma di manutenzione consigliato dal costruttore;
 - ad effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti Tecnologici eventualmente installati per lo svolgimento del Servizio (ad esempio: impianto elettrico, impianto idrico-sanitario, ecc.);
 - ad adottare ed osservare nello svolgimento del Servizio tutte le misure sanitarie di igiene e sicurezza riferibili a persone e cose nella conduzione del Servizio previste dalle vigenti disposizioni, nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza;
 - a trasmettere all'Amministrazione concedente, entro 30 giorni dalla decorrenza contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale, il calendario delle specifiche attività di manutenzione e pulizia programmate sulle apparecchiature installate e gestite nell'ambito del servizio (ad esempio, le operazioni di pulizia delle serpentine dei condensatori; il settaggio delle temperature; la sostituzione

dei filtri delle apparecchiature microfiltranti etc.), in conformità alle indicazioni fornite nei manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione del fabbricante;

- a trasmettere all'Amministrazione concedente, unitamente alla comunicazione della prima programmazione delle attività di manutenzione, i manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione del fabbricante delle apparecchiature;
- predisporre un registro delle attività all'interno del quale sono annotate e descritte le operazioni di manutenzione e pulizia eseguite sulle apparecchiature distributrici di alimenti e bevande, al fine di monitorare l'effettiva esecuzione delle attività manutentive e di pulizia nelle giornate come indicate nel programma, su base campionaria, che l'Operatore economico affidatario dovrà esibire su richiesta della Stazione Appaltante;
- a trasmettere all'Amministrazione concedente entro 30 giorni dalla decorrenza contrattuale un Piano per la riduzione dei consumi energetici, che indichi, sulla base della rilevazione delle pratiche di consumo degli utenti e delle tipologie di prodotti presenti in ciascun distributore, le modalità operative da impostare (ad esempio la modalità stand-by tenendo conto delle fasce reali di utilizzo delle macchine, le temperature specifiche per categoria alimentari) in ciascun distributore al fine di garantire contestualmente la riduzione dei consumi energetici e le adeguate condizioni igienico sanitarie dei prodotti ivi contenuti;
- a dotarsi di certificazione "TQS Vending" rilasciata da un organismo di valutazione della conformità;
- a fornire indicazioni per l'utenza sui materiali con cui sono realizzati gli imballaggi, nonché i mescolatori e le posate per il consumo dei prodotti presenti nel distributore, per consentire un corretto conferimento nel contenitore di destinazione;
- a fornire, per ciascuna apparecchiature collegata alla rete idrica, un idoneo avviso all'utenza del fatto che la medesima non eroga automaticamente il bicchiere monouso se si inserisce un bicchiere o tazza riutilizzabile e a comunicare altresì che questa misura ed il prezzo applicato al bicchiere monouso, sono previsti ai fini della prevenzione dei rifiuti nonché degli impatti ambientali connessi alla produzione e al trasporto dei prodotti monouso;
- a rendere evidente agli utenti le caratteristiche dei prodotti destinati ai soggetti con diverse fattispecie di restrizioni dietetiche;
- a rendere riconoscibili da parte del consumatore i prodotti biologici, così come quelli provenienti dal commercio equo e solidale, anche, ad esempio, collocandoli in spazi dedicati segnalati nel distributore;
- a esporre sulle apparecchiature distributrici di bevande e alimenti i prodotti con minor contenuto di zucchero, sodio, grassi, anche all'esterno dell'apparecchiatura, per facilitare la corretta selezione degli alimenti più appropriati per l'utenza.

Art. 17 – ALTRI ONERI IN CAPO AL CONCESSIONARIO

L'operatore economico affidatario dovrà, inoltre, impegnarsi:

- a rispondere direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del Servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e salvi gli interventi a favore dell'operatore economico affidatario da parte di imprese assicuratrici.

L'operatore economico affidatario sarà, inoltre, il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato o comunque con esso in rapporto ai fini dell'erogazione del Servizio. In particolare, l'Affidatario risponderà direttamente ed integralmente dei danni che dovessero essere causati per dolo, negligenza e/o imperizia degli addetti al Servizio;

- a segnalare tempestivamente, per iscritto all'Istituzione Scolastica l'esigenza di eventuali interventi di sua competenza;
- a provvedere al pagamento del Canone Concessorio e del Canone per il servizio secondo le modalità indicate;
- a sostenere le spese di stipula e registrazione del Contratto relativo al Servizio in oggetto del presente Capitolato, comprensive degli oneri anche relativi alle eventuali imposte e bolli per atti inerenti al Servizio e la loro contabilizzazione;
- a sostenere le spese di assicurazione derivanti da leggi o contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi posti, di norma, a carico dei datori di lavoro;
- a provvedere al pagamento delle imposte e delle tasse di qualsiasi tipo, derivanti dalla gestione del Servizio oggetto dell'affidamento;
- a sostenere direttamente le spese relative all'alimentazione idrica ed elettrica, ai consumi di gas, ed in generale tutte le spese relative ad utenze e servizi utilizzati;
- a collaudare gli impianti elettrici a seguito dell'installazione dei Distributori Automatici facendo ricorso a un tecnico specializzato iscritto all'albo, solo nel caso in cui l'operatore economico affidatario abbia provveduto all'installazione di Impianti elettrici autonomi;
- agli adempimenti amministrativi e autorizzatori (ad esempio: S.C.I.A.) solo se necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto del Servizio, sostenendone gli oneri;
- a provvedere al pagamento delle multe e ammende eventualmente irrogate dall'autorità competente per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie e amministrative vigenti in materia;
- all'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità dei dipendenti e delle persone addette al Servizio, degli utenti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ad assicurare lo svolgimento del monitoraggio del Servizio.

Art. 18 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

L'Istituzione Scolastica provvederà a:

- svolgere quanto di propria competenza per garantire la disponibilità dei locali destinati all'esecuzione del Servizio;
- mettere a disposizione gli impianti necessari per lo svolgimento del Servizio in oggetto, il cui stato dovrà essere verificato in sede di sopralluogo dell'operatore economico;

- consentire l'accesso del personale addetto per lo svolgimento del Servizio (ad esempio: per il rifornimento dei Distributori Automatici, per la pulizia ecc.).

Art. 19 – PERIODO DI PROVA E CONTROLLI

Per i primi tre mesi la Concessione si intenderà conferita a titolo di prova al fine di consentire alla Stazione appaltante di valutare l'esecuzione delle prestazioni.

Qualora non venga superato il suddetto periodo di prova, la Scuola si riserva di recedere dal contratto di Concessione con semplice preavviso di 10 giorni, mediante lettera raccomandata AR o tramite pec. In tal caso il valore della Concessione sarà rapportato ai mesi effettivi di erogazione del Servizio.

È facoltà del Dirigente scolastico, nel periodo di validità della Concessione, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, effettuare controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta alle prescrizioni contrattuali.

Art. 20 – INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

L'operatore economico affidatario dovrà garantire la continuità del Servizio per tutta la durata della Concessione.

Le interruzioni parziali del Servizio per guasti o per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente all'Istituzione Scolastica.

Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del Servizio nei seguenti casi:

- in caso di guasto di apparecchiature o attrezzature: dovranno, comunque, essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività. Anche in questo caso, potranno essere concordate, tra l'Affidatario e l'Istituto, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
- interruzione totale del Servizio per cause di forza maggiore: le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Affidatario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato (ad esempio la mancanza di acqua o energia elettrica e/o per qualsiasi emergenza tecnica e organizzativa), non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

In ogni caso l'Affidatario non potrà sospendere il Servizio eccedendo irregolarità di controprestazioni.

In caso di lavori di manutenzione straordinaria agli Impianti eventualmente installati o ai Distributori Automatici, l'operatore economico affidatario comunicherà all'Amministrazione scolastica con congruo anticipo, il piano dei lavori programmati ed i relativi periodi di esecuzione degli stessi.

Salvo quanto previsto in questo articolo, l'interruzione o sospensione del Servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione del Contratto. In tal caso l'Istituto procederà all'incameramento della garanzia definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Istituzione Scolastica e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 21 – INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario o di compimento di azioni e/o atti che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere il Servizio o nuocere alla convenienza del luogo, l'Istituzione Scolastica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione, non esclusa la risoluzione della Concessione.

In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali:

| INADEMPIENZA | | IMPORTO PENALE (espresso in euro) |
|--------------|---|---|
| A | Mancato rispetto dei termini previsti per l'installazione dei Distributori Automatici, derivante da fatto imputabile a dolo o colpa dell'Affidatario | € 20,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo |
| B | In caso di ritardo nell'effettiva attivazione del Servizio rispetto al termine stabilito nel Contratto, derivante da fatto imputabile a dolo o colpa dell'Affidatario | € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo |
| C | Mancato rispetto delle tempistiche per lo svolgimento degli interventi di pulizia, sanificazione e disinfezione derivante da fatto imputabile a dolo o colpa dell'Affidatario | Prima infrazione €50,00 Infrazioni successive €100,00 |
| D | Omissione o mancato rispetto dei termini per gli interventi di manutenzione da parte dell'Affidatario | €50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo |
| E | Mancato rispetto dei tempi d'intervento massimi per il rifornimento e/o riassortimento dei Distributori Automatici. | €20,00 per ogni giorno di ritardo |
| F | Mancata corresponsione del Canone per il Servizio entro le scadenze stabilite. | €20,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo |

| | | |
|----------|---|--|
| G | Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene e sicurezza degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio. | €100,00 per ogni violazione accertata |
| H | Mancato rispetto della normativa vigente richiamata nel presente Capitolato relativa alla gestione dei rifiuti ed in particolare a quanto previsto per la raccolta differenziata. | €100,00 per ogni violazione accertata |
| I | Rifornimento dei Distributori Automatici con Prodotti non conformi a quelli indicati nel Catalogo dei prodotti e in violazione dei divieti prescritti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente. | €100,00 per ogni violazione accertata |
| L | Mancato rispetto di uno o più Criteri ambientali Minimi (C.A.M.) previsti dal Decreto del 6 novembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | €200,00 per ogni violazione accertata |

Le penalità, cumulativamente, non possono superare il 10% dell'importo contrattuale netto (art. 126, comma 1, D. Lgs. 36/2023).

L'operatore economico affidatario prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta da parte della Scuola verso l'Affidatario, il quale potrà replicare a quanto contestato dall'Amministrazione nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione concedente può dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto della stessa ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023 previa comunicazione da farsi all'operatore economico affidatario via pec, nei seguenti casi:

- se la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;

- se il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
- se la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario sarà disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del Codice civile.

Art. 23 – RECESSO

Nei casi di cui all'art. 190, comma 4, del Codice Appalti, l'Istituzione Scolastica potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, dandone comunicazione all'operatore economico affidatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec, con preavviso di almeno 90 giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali l'operatore economico affidatario sarà tenuto alla riconsegna dei locali nello stato in cui si trovavano prima della stipula del Contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica quanto disposto dal richiamato art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023 in materia di recesso.

Art. 24 – GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

Considerata la particolare tipologia del mercato di riferimento e del contratto oggetto del presente affidamento, l'Amministrazione scolastica ritiene opportuno richiedere agli operatori economici invitati la presentazione di una adeguata garanzia provvisoria ai fini della partecipazione alla presente procedura, prestata nella forma della cauzione o della fideiussione a scelta dell'Offerente, di importo pari al 1% del valore complessivo della procedura. Per la sottoscrizione del Contratto di concessione, l'operatore economico affidatario sarà tenuto a presentare una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, per l'esecuzione del Contratto medesimo, nella misura del 5% dell'importo contrattuale come prevista dall'art. 53 D.Lgs 36/2023 e secondo le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023 .

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque salva la risarcibilità del maggior danno. La cauzione è a copertura anche delle penali.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 106 del Codice da parte dell'Istituzione Scolastica, come

prevista dal disciplinare della presente procedura; l'Istituzione Scolastica riserva sin da ora la facoltà di affidare la Concessione in oggetto a terzi, in danno dell'affidatario.

Art. 25 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Nei casi e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 189 del D. Lgs. n. 36/2023, durante il periodo di efficacia della Concessione, le prescrizioni convenute dalle Parti nel contratto di Concessione potranno essere modificate senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento.

In tal caso, l'operatore economico affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione della Concessione.

Art. 26 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Affidatario, ai fini della stipula del Contratto di Concessione relativo alla gestione del Servizio di Ristorazione inerente ai Distributori Automatici, pena la decadenza dall'aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), contenente le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto.

In particolare, l'Affidatario dovrà presentare una garanzia per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) a copertura dei danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori dell'Affidatario o comunque in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione del Servizio.

Detta polizza, pena la revoca dell'aggiudicazione, dovrà essere consegnata prima della stipula del Contratto e dovrà avere una validità non inferiore alla durata del Servizio.

A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative:

- rischi di qualsiasi tipo subiti dagli utenti (ad esempio: intossicazioni alimentari, avvelenamenti ecc., compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino anche invalidità o morte del fruitore del Servizio);
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del Servizio;
- danni arrecati a terzi (inclusi l'Istituzione Scolastica e i beneficiari) da dipendenti, da soci, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'Affidatario - che partecipino all'attività oggetto della Concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

Si precisa che la/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Istituzione Scolastica per fatto imputabile all'Affidatario.

Restano in ogni caso ad esclusivo carico dell'Affidatario gli eventuali rischi non coperti dalla polizza, i rischi esclusi dalla garanzia e i maggiori danni eccedenti i massimali assicurati, nonché le franchigie applicate con totale esonero e manleva dell'Istituzione Scolastica da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso dei Distributori Automatici e/o degli Impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi ai Distributori Automatici e agli Impianti, per incendi.

Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse all'Istituzione Scolastica alle relative scadenze.

Art. 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, come espressamente richiamato dall'art. 188 del Codice degli appalti in materia di concessioni, è fatto divieto all'Operatore Economico Affidatario di cedere, totalmente o parzialmente, il Contratto.

E' fatto altresì divieto all'Operatore Economico Affidatario di cedere, sotto qualsiasi forma di subcontratto, in tutto o in parte, le prestazioni che costituiscono oggetto del Contratto stipulato con l'Istituto scolastico e, in generale, il compimento di qualsiasi altro atto ed operazione che abbia per effetto, direttamente o indirettamente, la sostituzione a sé di terzi nell'esecuzione del rapporto derivante dal Contratto, sotto pena di risoluzione del Contratto stesso.

Art. 28 – SICUREZZA SUL LAVORO E PERSONALE

L'operatore economico affidatario dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del Contratto, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di Concessione condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione della Convenzione, alla categoria ed all'ambito territoriale di riferimento (CCNL Commercio per i dipendenti del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi sottoscritto in data 22 marzo 2024). L'Affidatario inoltre garantisce che osserverà tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i

contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, l'operatore economico affidatario dichiara e garantisce che osserva ed osserverà, per l'intera durata del Contratto, tutta la normativa vigente in materia di prevenzione degli incendi, prevenzione degli infortuni e sicurezza ed igiene sul lavoro, impegnandosi a fare tutto quanto necessario per verificare e garantire che tali prescrizioni siano rispettate anche dai propri dipendenti e/o collaboratori.

Per l'intera durata del Contratto, inoltre, l'operatore economico affidatario si impegna a garantire la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei propri dipendenti e/o collaboratori, nonché a fare tutto quanto necessario per prevenire ed evitare infortuni o incidenti sul lavoro e per mantenere i luoghi e gli strumenti di lavoro in condizioni di massima sicurezza ed igiene.

Art. 29 – SPESE

Sono a totale ed esclusivo carico dell'operatore economico affidatario tutte le spese per la sottoscrizione del contratto di Concessione ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte poste dalla legge a carico dell'Istituto scolastico.

In particolare, l'operatore economico affidatario si impegna a pagare l'imposta di bollo nella misura e termini previsti dall'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.4 del medesimo Decreto legislativo, nonché a trasmettere senza ritardo copia comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta all'Amministrazione scolastica.

Le spese di registrazione del contratto di Concessione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 30 – LEGGE APPLICABILE

Il contratto di Concessione è regolato dalla legge italiana.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del contratto nella sua interezza. Ogni modifica successiva del contratto dovrà essere stabilita dalle Parti di comune accordo e per iscritto.

ART. 31 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del Contratto di cui trattasi sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Ferrara.

Art. 32 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico affidatario si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione.

In particolare, l'Affidatario del servizio si obbliga:

- ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente affidamento uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 136/2010;
- ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente procedura, il codice identificativo di gara (CIG);
- a comunicare all'Istituzione Scolastica ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

In caso di inadempimento e/o inosservanza, totale o parziale, degli obblighi di tracciabilità come sopra specificati, l'Istituzione Scolastica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, considerata l'importanza e la gravità dell'infrazione, avrà la facoltà di applicare una penale pari ad € 300,00 per ogni violazione accertata.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

Art. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

I dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura e nell'erogazione del Servizio saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento UE 679/2016.

Il soggetto interessato richiedente potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento identificabile nell'Istituzione Scolastica.

Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione della Concessione.

Art. 34 – CLAUSOLE ESTERNE (rinvio)

Per quanto riguarda la concessione in uso degli spazi destinati all'installazione dei dispositivi o all'allestimento dei locali nei quali saranno espletati i servizi oggetto di affidamento, per quanto non previsto nel presente capitolato e/o in contrasto con le disposizioni dell'Ente proprietario troverà applicazione la regolamentazione dell'Ente proprietario degli immobili concessi in uso cui espressamente si rinvia. Si invitano, pertanto, gli operatori economici a prendere visione dei relativi documenti.

ALLEGATI:

A) Listino Prezzi

B) Matrice dei Rischi

C) Piano Economico Finanziario di Massima

D) Dichiarazioni sostitutive atto notorio ex artt. 45 e 46 D.P.R. 445/2000

D.1) Dichiarazione del Titolare Effettivo

E) Schema di Relazione C.A.M.

F) Schema di offerta economica

G) Schema di offerta tecnica

H) Planimetrie

I) Dichiarazione dell'impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno

Il Dirigente Scolastico
Antonietta Allegretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.